

## Etica e metodologia della ricerca nell'educazione motoria e sportiva

Francesco Sgrò<sup>1</sup>  
Angelo Anzalone<sup>2</sup>  
Angela Magnanini<sup>3</sup>  
Diego Medina Morales<sup>2</sup>  
Mario Lipoma<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società – Università degli Studi di Enna “Kore”

<sup>2</sup> Dipartimento di Filosofia del Diritto – Università degli Studi di Cordoba (Spagna)

<sup>3</sup> Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

francesco.sgro@unikore.it  
angela.magnanini@uniroma4.it

### Abstract

L'interesse della ricerca scientifica nelle attività motorie e sportive, anche in ambito educativo e in contesti di inclusione, è notoriamente cresciuto nell'ultimo ventennio e con esso sono aumentate le criticità di natura metodologica ed etica con cui i ricercatori devono confrontarsi nelle loro attività. In questo contributo si vuole offrire un'analisi delle principali criticità che devono superare i ricercatori coinvolti in studi non specificatamente di tipo clinico o medico e, pertanto, solo parzialmente ricadenti nelle indicazioni fornite nella Dichiarazione di Helsinki o negli editoriali della rivista *International Journal of Sport Medicine*. Di entrambi questi *position statements* sono fornite specifiche analisi sia a carattere metodologico che etico, con riflessioni puntuali volte a superare le relative criticità messe in risalto. Uno schema tipo di consenso informato armonizzato con la sintesi delle predette analisi è fornito in chiusura di questo manoscritto come supporto per i ricercatori di scienze del movimento umano e della prestazione sportiva impegnati in attività di studio e ricerca a carattere non prioritariamente medico.

### Abstract

The number of research studies in physical activity and sports sciences, also in educational setting and in inclusive contexts, has growth in the last decades and the non-physicians researchers of these fields have to face emerging challenges related to methodological and ethics issues. In this manuscript we propose an analysis of the most relevant criticism related to the lack of specific guidelines for the aforementioned researchers. In this respect, we have initially provided a critical analysis of two position statements often used in sport sciences studies, by underling several methodological and ethics criticisms of those documents for the studies did not strictly aim to sports medicine. Then, a template for an informed consent which account for and overcome the aforementioned limits has been proposed and discussed for supporting the non-physicians researches those are involved in physical activity and sport science researches. This manuscript could signify a first analysis about a topic with high impact on the physical education and sport research projects and studies but with limited number of evidences that adequately addressed the aforementioned issues.

**Parole chiave:** metodologia, etica dello sport, consenso informato, inclusione

**Keywords:** research methodology, sport ethics, informed consent, inclusion



Articolo Open Access distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. La licenza permette l'uso non commerciale, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo, a condizione che il lavoro originale sia correttamente citato. © 2016 RIPES – <http://www.ripes.eu>

## 1. Introduzione

La ricerca scientifica legata al mondo del movimento umano, dell'esercizio fisico e dello sport, intesa in tutte le loro forme ed in tutti i loro domini di applicazione, si caratterizza per la necessità di coinvolgere nelle relative esperienze a carattere empirico selezioni o intere popolazioni di esseri umani con ruoli e livelli di partecipazione che variano in funzione della tipologia di attività effettuata (Sgrò, 2015). In tal senso, è possibile sviluppare due diverse tipologie di ricerche: studi con previsione di un intervento motorio su una selezione dei partecipanti, anche in contesti educativi e di inclusione (Olivier, Fishwick, 2003; Strong William, 2005; Francavilla, Abrignani, Braschi, Sciacca, Francavilla VC, Caracciolo, Renda, Riccio, Scaglione, 2007; Okely, Salmon, Vella, Cliff, Timperio, Tremblay, 2012) o analisi del movimento e/o delle prestazioni senza la previsione di un intervento ma con la necessità, abbastanza frequente, di utilizzare strumentazione tecnologica (Masci, Vannozzi, Bergamini, Getchell, Pesce, Cappozzo, 2013; Sgrò, Nicolosi, Schembri, Pavone & Lipoma, 2015; Sgrò, Mango, Pignato, Schembri, Licari & Lipoma, 2016). In quest'ultima casistica rientrano anche le attività di ricerca di ambito sportivo individuate con il termine *performance analysis*, i cui *topics* di studio riguardano le valutazioni delle prestazioni tecnico-tattiche di atleti di alto livello attraverso un'analisi osservazionale di tipo oggettivo dei video dei relativi incontri (Hughes, Franks, 2007; Sgrò, Aiello, Casella, Lipoma, 2016). Con riferimento all'ambito educativo "formalizzato", invece, gli aspetti di valutazione sono da distinguersi in relazione ai diversi cicli di istruzione: nella scuola dell'infanzia e primaria gli studi riguarderanno gli aspetti di sviluppo delle abilità motorie fondamentali, mentre nella scuola media di I e II livello si valuta lo sviluppo delle abilità richieste nei giochi sportivi di squadra, facendo anche riferimento, quanto richiesto, alle varianti dello sport adattato e integrato (Magnanini, 2015).

Tuttavia, ancorché su base volontaria, il coinvolgimento degli esseri umani introduce una serie di criticità a carattere metodologico ed etico che il ricercatore deve affrontare prima dell'avvio delle proprie attività (Stewart, Reider, 2006): acquisizione del consenso informato, gestione della divisione in gruppi di intervento o placebo, utilizzo di strumenti di raccolta dati, archiviazione di dati anche sensibili, ecc. Pertanto, il ricercatore è, o deve essere, edotto sulla necessità di operare step propedeutici all'avvio operativo della ricerca, quali l'acquisizione dai partecipanti della liberatoria relativa il loro coinvolgimento nella ricerca e il parere positivo dei Comitati Etici delle istituzioni a qualsiasi livello interessati nella ricerca di che trattasi (Sgrò, 2015; Olivier, Fishwick, 2003). Con riferimento ai relativi aspetti metodologici ed etici, diverse sono comunque le criticità ancora non specificatamente trattate in ambito scientifico e, pertanto, sono limitate le evidenze utili a supportare l'operato dei ricercatori. Tra queste, trova sicuramente ampio risalto la Dichiarazione di Helsinki (DoH) prodotta dall'assemblea generale dell'Associazione Medica Mondiale e di cui si discuterà nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Tuttavia, altri quesiti restano ancora da approfondire per chi opera specificatamente in ambiti di ricerca motorio-sportivi non a carattere medico, tra cui: oltre alla dichiarazione di Helsinki, quali documenti o indicazioni debbono essere presi a riferimento sia per la preparazione della liberatoria che per l'operativo svolgimento dello studio? Quale organizzazione di contenuti deve avere una richiesta di consenso informato? Come deve essere trattata la questione della maggiore età, o meno, dei partecipanti allo studio? Oppure se sono persone che presentano condizioni di disabilità? In quest'ultima fattispecie, il coinvolgimento di persone con deficit cognitivi necessita di passaggi che si rivelano ancor più delicati e primi di evidenze scientifiche risolutive.

Con più specifico riferimento alle ricerche di *performance analysis* in ambito sportivo, spesso caratterizzate dalla manipolazione di dati legati ad atleti di alto livello, altri quesiti necessitano di approfondimento: perché non è richiesta alcuna liberatoria se l'oggetto dello studio sono le performance di atleti o squadre acquisite tramite *broadcaster* televisivi o i relativi *repository* sul

web? Come, da un punto di vista etico, sarebbe opportuno trattare questa materia in coerenza con i requisiti di privacy?

I temi oggetto dei predetti quesiti sono centrali nell'ambito della ricerca scientifica perché molti, oltre che riguardare la fase operativa della ricerca, sono anche presenti, in maniera più o meno pedissequa, nelle indicazioni formali richieste come condizione necessaria dalle riviste scientifiche più di impatto nei settori delle scienze motorie e sportive per accogliere e pubblicare manoscritti con tematiche ricadenti nelle predette circostanze. A tal proposito, un'analisi della letteratura scientifica evidenzia come questi aspetti siano stati soventemente affrontati dai ricercatori delle scienze del movimento con gli stessi strumenti e seguendo le stesse linee guida (i.e., DoH) adoperate nell'ambito della medicina e della medicina dello sport. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare come tali strumenti siano specifici e spesso vincolati all'ambito medico, mentre gli autori dei manoscritti sulle scienze del movimento umano spesso sono di formazione differente.

Questo, a parere degli autori del presente lavoro, e in accordo con quanto già introdotto in precedenti contributi limitatamente agli studi relativi l'esercizio fisico (Shephard, 2002) è da ricondurre ad una limitata attenzione da parte delle comunità scientifiche su questo tipo di problematiche che, di contro, sono caratterizzati da un livello di criticità che è cresciuto parallelamente all'impatto della ricerca scientifica sul mondo del movimento umano e dello sport. Pertanto, in questo contributo, non soffermandosi volontariamente sulle specificità degli studi nei predetti ambiti della medicina in quanto sono già stati oggetto di diverse pubblicazioni scientifiche (Stewart, Reider, 2016 ; Harriss, Atkinson, 2016) si ritiene utile ed interessante analizzare ciò che riguarda specificatamente gli aspetti metodologici ed etici nelle ricerche scientifiche di ambito motorio e sportivo, con una attenzione al versante educativo ed inclusivo. Più nello specifico, si vuole discutere espressamente sulla relazione, e sulle possibili contraddizioni o criticità, che caratterizzano gli aspetti di etica, gli aspetti metodologici della ricerca e i vincoli di pubblicazione scientifica nelle relative riviste di settore. Il risultato di un'analisi critica su questi temi è l'oggetto dei prossimi paragrafi, che si ritiene possa rappresentare una base metodologica, adeguatamente supportata da un punto di vista etico, su cui i ricercatori di questo ambito possono trovare elemento di riflessione e di approfondimento per migliorare i contestuali aspetti delle proprie attività scientifiche.

## **2. Riflessioni a carattere metodologico sull'applicazione della Dichiarazione di Helsinki nella ricerca di ambito motorio-sportivo**

La Dichiarazione di Helsinki (DoH) (World Medical Association, 2002) rappresenta un *position statement* per tutti i ricercatori che operano nell'ambito delle scienze mediche, ivi compreso i ricercatori impegnati in attività relative l'ambito della medicina dello sport. Questa dichiarazione è stata redatta dall'Assemblea generale dell'Associazione Medica Mondiale nel 1964 ed ha subito diverse revisioni nel corso dei successivi anni. L'obiettivo prioritario del documento è quello di fornire una guida al rispetto dei principi etici e metodologici che è necessario osservare in ricerche a carattere medico e clinico che vedono coinvolti i soggetti umani condotte da medici e ricercatori.

Tuttavia, lo stesso è il riferimento a cui devono attenersi per gli aspetti metodologici ed etici i ricercatori operanti nelle scienze motorie e sportive che intendono pubblicare i loro lavori su riviste prestigiose e ad elevato impatto, indipendentemente che la loro formazione sia di natura medica, o meno, e che il lavoro stesso interessi, anche solo marginalmente, aspetti di medicina dello sport. Pertanto, la conoscenza dettagliata di questa Dichiarazione è diventata requisito essenziale per tutti gli studiosi delle scienze del movimento umano, per cui si è deciso di descriverne le caratteristiche essenziali al fine di poterne discuterne gli aspetti più interessanti per

gli obiettivi del presente contributo. La dichiarazione è organizzata in tre sezioni: *Introduzione*, *Principi basilari per la ricerca medica* e *Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata a cure mediche*. La sezione introduttiva fa da monito a tutto il documento e richiama l'attenzione dei medici e dei ricercatori sul principio prioritario di salvaguardia della salute e dei diritti dell'essere umano al di là di ogni obiettivo scientifico e di sperimentazione. Nel documento, in particolare, si sottolinea come la ricerca medica debba servire per supportare il progresso nelle relative pratiche (es., preventive, diagnostiche e terapeutiche), senza che le procedure a tal fine richieste possano in alcun modo ledere la sicurezza sia dei partecipanti alla ricerca sia degli stessi ricercatori. Nella stessa sezione, inoltre, i ricercatori sono invitati a studiare i requisiti etici, giuridici e legali della ricerca sui soggetti umani, documentandosi, pertanto, sia sugli aspetti normativi di carattere nazionale e, ove applicabile, anche su quelli di carattere internazionale. L'analisi critica di questa prima parte della Dichiarazione fa emergere chiaramente la curvatura strettamente medica di ogni singolo elemento in essa contenuto. In tal senso, la ricerca è strettamente descritta in termini di attività propedeutica a migliorare procedure di chiara e indiscutibile natura clinica, senza alcuna specificità condivisibile con ambiti di ricerca diversi da quelli medici. Pertanto, il ricercatore non medico che opera strettamente nell'ambito delle scienze motorie e sportive trova alquanto complesso un immediato supporto, con i principi enunciati in questa parte introduttiva della Dichiarazione.

La seconda sezione del documento entra più nel merito degli aspetti di natura metodologica ed etica connessi con le ricerche di ambito clinico. Con riferimento agli aspetti di natura metodologica, i punti da 13 a 19 forniscono indicazioni con risvolti di natura progettuale ed operativa. In tal senso, la Dichiarazione invita i ricercatori a predisporre un documento di progetto per ogni ricerca, il cui fine sarà quello di fungere come strumento attraverso cui descrivere dettagliatamente finalità, scopi, tipologia di partecipanti, tipologia di strumentazione richieste, durata, effetti e rischi; a questi aspetti, inoltre, il ricercatore deve associare una chiara specificazione di eventuali finanziatori della ricerca stessa. Il documento deve essere quindi sottoposto dal *principal investigator* (i.e., ricercatore principale) al vaglio di un comitato etico che, come ente terzo e organo di controllo e garanzia, deve valutare la sussistenza delle condizioni minime necessarie per l'espletamento della ricerca. È possibile che il vaglio del documento debba avvenire anche da più comitati etici, se nello studio sono coinvolti *stakeholders* aderenti a più realtà (e.s., università, ospedali, società sportive). Tra le condizioni oggetto di verifica da parte dei comitati vi è la ricerca di una chiara e tangibile evidenza che i potenziali effetti della ricerca siano tali da motivarne l'approvazione, utilizzando, a tal fine, anche riferimenti a precedenti risultati scientifici già oggetto di pubblicazioni e indicati nel predetto documento. Nei punti successivi della stessa sezione si pone l'accento su come i ricercatori devono confrontarsi con l'acquisizione dei consensi informati da parte di tutti i partecipanti ai loro studi, soffermandosi specificatamente, nei punti 23, 24 e 25, su come bisogna procedere qualora la ricerca necessiti il coinvolgimento di soggetti non legalmente capaci di sottoscrivere la loro libera partecipazione allo studio.

Il punto 27, infine, sposta l'attenzione sul ruolo degli editori dei lavori scientifici che accoglieranno i manoscritti con i risultati della ricerca e, a tal proposito, fornisce specifiche obbligazioni di natura etica. In tal senso, nel documento si richiama alla massima trasparenza e precisione nella divulgazione dei risultati, soprattutto in termini di affidabilità statistica delle misure presentate e di stima degli effetti di natura pratica sulla popolazione considerata, previa la necessaria attenzione a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati dei partecipanti coinvolti nello studio di che trattasi. In questa seconda parte, quindi, gli estensori hanno fornito indicazioni che possono anche ritenersi in qualche modo trasversali a diversi ambiti della ricerca scientifica in cui sono coinvolti gli esseri umani, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti metodologici. Tuttavia, rimane segnatamente marcato, in diversi passaggi, come lo sfondo su cui si articola il documento è sempre di natura medica, in cui il medico-ricercatore è il principale attore

di tutto il processo di ricerca, nonché il responsabile per il rispetto di tutti gli aspetti di natura etica riferiti ai partecipanti. Nuovamente, quindi, si può facilmente condividere con gli scriventi una certa difficoltà nel considerare queste indicazioni strettamente confacenti con ipotesi di ricerca più specificatamente di ambito motorio e sportivo, pur considerando come anche questi possono prevedere il coinvolgimento di esseri umani. Ad esempio, si ritiene non sufficientemente articolato nel testo della DoH il comportamento che dovrebbe seguire un ricercatore che coinvolge nel suo disegno partecipanti in non maggiore età, come spesso accade nelle ricerche ascrivibili all'ambito della *physical education* o come avviene nel campo della Didattica e Pedagogia speciale quando da avvio a ricerche intente a verificare gli effetti di una proposta motoria e sportiva inclusiva su soggetti con disabilità (de Anna, 2009; Moliterni, 2013). Risultano assenti, in tal senso, anche le possibili indicazioni relative alla gestione degli interventi motorio-sportivi, alla gestione dei dati personali, al loro immagazzinamento e all'eventuale utilizzo di tecnologie emergenti, dei media e dei social network in una o più fasi della ricerca. Alla luce di queste riflessioni, quindi, si ritiene limitato considerare esclusivamente il rispetto di quanto indicato nella dichiarazione di Helsinki anche per le ricerche strettamente di ambito motorio e sportivo collegandosi, in particolare, alla presenza delle curvature di natura strettamente medica che il documento propone in ognuno dei suoi passaggi e che non sono compatibili con attività di studio e ricerca condotte da non medici.

Di recente, per conto dell'International Journal of Sport Medicine, David Harris e Greg Atkinson hanno scritto un editoriale, con relativi aggiornamenti, dal titolo "Ethical Standards in Sport and Exercise Science Research" (Harriss, Atkinson, 2009; 2011; 2013; 2015) la cui prima edizione è stata pubblicata nel 2009, mentre successivi aggiornamenti sono stati prodotti dagli stessi autori nel 2011, 2013 e 2015, rispettivamente. Il documento interessa, nello specifico, le ricerche condotte con il coinvolgimento di essere umani, le ricerche in cui sono coinvolti gli animali e le ricerche strettamente connesse con la medicina dello sport. Per ragioni di convenienza e coerenza con gli obiettivi del presente contributo, si proporranno di seguito riflessioni e considerazioni esclusivamente in relazione al primo ed al terzo aspetto della ricerca scientifica trattato nei predetti manoscritti. Si ritiene utile sottolineare come la rivista precedentemente indicata è tra le più prestigiose riviste dell'ambito *Sport science* secondo la classificazione SRJ – Scimago Journal & Country Rank – (*quartile Q1*) e accoglie contributi legati alle scienze dell'esercizio fisico.

Il primo editoriale è stato redatto nel 2009 con esplicito interesse che tutti gli autori degli articoli sottomessi e/o accettati dalla predetta rivista avessero confermato, tramite specifica indicazione nei relativi manoscritti, di aver condotto la propria attività di ricerca nel rispetto delle indicazioni etiche e metodologiche in esso contenute. Gli stessi autori, citando questo editoriale, però, sono indirettamente obbligati a confermare di conoscere e aver interamente rispettato nello svolgimento del proprio operato i principi etici contenuti nella Dichiarazione di Helsinki. Di quest'ultima, inoltre, gli autori dell'editoriale hanno rappresentato una sintesi puntuale degli aspetti che si ritengono più affini alle specificità delle ricerche potenzialmente pubblicabili nella rivista di che trattasi. Questi aspetti sono relativi ai principi etici di base che devono guidare la progettazione e la conduzione di una ricerca, agli aspetti metodologici con cui devono essere organizzate le fasi preliminari, di acquisizione e di elaborazione dei dati, all'approvazione da parte di un comitato etico competente del progetto di ricerca da realizzare e all'acquisizione, possibilmente formale e per iscritto, del consenso informato da parte di tutti i partecipanti allo studio. Per ciò che riguarda più specificatamente gli studi di Medicina dello Sport, invece, l'editoriale sottolinea il confine di utilizzo dei dati acquisiti per lo scopo indicato esplicitamente sia nella richiesta di approvazione del comitato etico che nel consenso informato, ammonendo pertanto i ricercatori da un utilizzo multiplo degli stessi dati senza la previa formale approvazione dei partecipanti. Continuando, il documento invita i ricercatori a rispettare i principi di equità quando lo studio sperimentale richiede la formazione di due gruppi, di cui uno è definito placebo

o di controllo, prevedendo un'assegnazione random dei partecipanti nei due gruppi e, ove possibile, l'inversione dei protocolli di intervento tra i gruppi in fasi successive della ricerca. Trasversalmente alle tre anime del documento, comunque, gli autori sottolineano la sovranità delle leggi, nazionali ed internazionali, e dei principi etici adottati dello stato in cui la ricerca viene svolta. L'aggiornamento del 2011 ha significativi impatti relativi ad aspetti di natura etica e metodologica per tutte e tre le tipologie di ricerche oggetto di interesse nel documento. Di assoluto rilievo si ritiene l'apertura verso linee guida e principi etici sviluppati da associazioni di professionisti competenti nell'area di interesse della ricerca, anche se, nel caso in cui il ricercatore seguisse questi piuttosto che i dettami della DoH, lo stesso ricercatore deve esplicitamente dichiarare le eventuali differenze con la DoH. Si pone inoltre l'accento, con maggiore enfasi, su concetti etici quali la privacy e la riservatezza che legano i ricercatori ed i partecipanti coinvolti in una ricerca. Si ripropone, infine, come tutte le condizioni contestuali ad una ricerca devono essere esplicitamente condivise con i partecipanti, i quali ne sottoscrivono l'accettazione tramite il consenso informato. Con riferimento ai temi della medicina dello sport, invece, gli autori affrontano un interessante *issue* di natura metodologica legata alla relazione tra l'impatto di una ricerca e il suo valore etico. Gli autori invitano in tal senso i ricercatori a riportare nei loro lavori un'analisi puntuale del potere statistico dei propri studi, da cui emerga chiaramente la relazione tra dimensione del campione, significatività dei risultati e relativo valore di impatto sulla comunità di pratica di riferimento.

In tal modo, infatti, sarà facilmente individuabile il limite tra ricerche sovradimensionate e sottodimensionate in termini di stima degli effetti sulla popolazione target e, di conseguenza, il loro valore etico. A parere degli scriventi, questo accenno potrebbe benissimo essere esteso anche a studi non strettamente categorizzabili nell'alveo della medicina dello sport. In tal senso, gli studi a carattere motorio-sportivo, in ambito pedagogico-speciale, in cui sono coinvolti soggetti con disabilità dovrebbero rispondere a questo tipo di analisi preliminari al fine di garantire un'esposizione dei soggetti in maniera scientificamente commisurabile con i possibili benefici che la stessa ricerca potrebbe avere per la qualità della loro vita. Nell'editoriale prodotto nel 2013, gli autori si sono soffermati su temi relativi al coinvolgimento degli animali e alle problematiche presenti negli studi di medicina dello sport. Con riferimento a quest'ultimo ambito, l'update ha riguardato sostanzialmente due aspetti: il tema del doping nello sport, affrontato attraverso una serie di indicazioni da seguire nel coinvolgimento di atleti in attività di ricerca con finalità conducenti alla valutazione delle sostanze dopanti, e il tema della stima degli effetti delle ricerche legate alla medicina dello sport, rispetto a cui gli autori hanno sottolineato come sia necessario che i ricercatori forniscano una stima *a priori* della dimensione del campione in relazione alla potenza statistica attesa nel proprio disegno di ricerca; inoltre, gli autori hanno invitato gli stessi ricercatori a considerare nuovi metodi di stima degli effetti orientanti ad individuare anche il più piccolo, ma significativo, cambiamento indotto dal progetto sperimentale di che trattasi. Al tempo stesso, però, queste indicazioni sembrano richiamare l'attenzione anche dei revisori della rivista, che pertanto non potranno criticare e/o rigettare a priori uno studio solo perché la dimensione del suo campione è limitato, senza considerare, invece, se lo stesso è congruo rispetto ai livelli di potenza statistica attesi ed esplicitati dai ricercatori. L'aggiornamento del 2015 è, a parere degli scriventi, quello che ha prodotto un numero maggiore di cambiamenti rispetto alla versione iniziale. In prima battuta, la componente generale viene aggiornata in relazione alla nuova versione della Dichiarazione di Helsinki definita nel 2013. Con riferimento al dominio della medicina dello sport sono particolarmente significativi i seguenti elementi di novità:

- il formale invito ai ricercatori circa la necessità di giustificare la presenza di partecipanti con disabilità mentali o fisiche come condizione indispensabile per lo svolgimento della ricerca;

- l'opportunità di coinvolgere bambini, giovani e i relativi genitori/tutori sia nelle fasi di definizione della ricerca che nella fase di *dissemination* dei risultati.

Ulteriori elementi di novità riguardano, in linea con l'avvento tecnologico a cui continuamente si assiste, le indicazioni di carattere etico sull'utilizzo dei social media per le fasi di reclutamento dei partecipanti e le disposizioni sull'immagazzinamento digitale dei dati, il cui iter dovrebbe avvenire secondo un ben definito protocollo da condividere con i partecipanti alla ricerca.

I documenti descritti in precedenza, nella loro complessità, contengono anche elementi relativi agli aspetti metodologici ed etici di chi deve condurre attività di ricerca scientifica in ambito motorio e sportivo. Tuttavia, come in parte è già stato evidenziato per la DoH, anche i diversi editoriali descritti in precedenza soffrono, seppur in maniera differente, di alcuni elementi di criticità per chi deve condurre attività non cliniche legate al mondo dello sport, probabilmente in parte derivanti dall'originale e significativa ispirazione alla DoH. A tal proposito, gli scriventi ritengono in primo luogo riduttivo sviluppare linee guida per una singola rivista, dato che molti dei relativi elementi possono trovare applicazione anche in scritti non direttamente destinati alla rivista stessa. Questa condizione, infatti, si riflette sulla eccessiva specificità di molti dei contenuti proposti in relazione, sembrerebbe esclusiva, alle ricerche legate al mondo della medicina dello sport. Diversi elementi, invece, hanno caratteristiche di rigore metodologico che possono essere opportunamente estese anche ad altri ambiti della ricerca che vede coinvolti gli esseri umani e le loro azioni motorie e sportive. Tra questi, in particolare, si segnalano le indicazioni metodologiche fornite con gli editoriali del 2011 e del 2013 sulla relazione tra etica e valore di impatto dei risultati. Di contro, invece, si ritiene che questa attenzione specifica al mondo della medicina dello sport renda questi documenti carenti per altri aspetti che, invece, trovano una loro ragion d'essere nelle esperienze di ricerca scientifica legate *alla physical education* ed alla *performance analysis*. La criticità è evidente quando si pensa anche ad alcune metodologie di ricerca tipiche del campo pedagogico, ma che ben si prestano ad indagare la complessità dell'atto motorio e sportivo e dei suoi attori. Il riferimento è alla Ricerca-azione, in cui il soggetto che investiga e l'oggetto di investigazione vivono dinamiche relazionali di natura «circolare».

L'uno e l'altro sono in rete e consumano l'esperienza sistemica e sinergica propria di una Ricerca che attraverso l'azione produce trasformazioni nel circolo dei protagonisti dell'indagine pedagogica. Siamo al cospetto di un circolo e di una rete che non creano separazione e tantomeno gerarchizzazione tra gli attori della Ricerca, ma che creano invece «coinvolgimento» in un viaggio inquisitivo che assicura emancipazione individuale e trasformazione sociale (Frabboni, Guerra, Scurati, 1999). La questione si fa ancora più spinosa, poiché la ricerca-azione, utilizzata nel campo della *physical education* lega oggetto, soggetto e scopi della ricerca in maniera indissolubile, trasformando l'educazione fisica, motoria e sportiva in un veicolo di formazione umana. Come deve comportarsi quindi il ricercatore in questo caso?

Per tutte le ragioni sopra menzionate emergono quesiti di fondamentale importanza: 1) con riferimento alla *physical education*, è valido, eticamente e legalmente, acquisire un consenso informato per un minore (con o senza disabilità) senza un adeguato documento di riconoscimento di accompagnamento? 2) Esistono indicazioni metodologiche su come condurre eventuali interventi di natura motorio-sportiva? 3) Come è possibile gestire la riservatezza e la privacy degli sportivi quando i relativi dati vengono acquisiti direttamente da *broadcaster* televisivi senza, pertanto, la stipula di alcun consenso informato? Quali sono i limiti del ricercatore in questi casi?

Questi sono esempi di criticità su cui sicuramente la comunità scientifica che opera in tutte le aree del sapere connesse con le scienze del movimento umano e dello sport dovrebbe interrogarsi e che, nel seguito di questo documento, sono discusse con riferimento ai relativi aspetti di natura etica.

### 3. Criticità etico-giuridiche nella ricerca relativa l'analisi del movimento e della prestazione

Le pagine precedenti hanno sottolineato – senza alcuna pretesa di esaustività – il modo in cui l'analisi del movimento umano e della prestazione sportiva, anche con ausili tecnologici, rappresentano metodi di studio, di ricerca e di lavoro in auge negli ultimi anni nell'ambito delle attività motorie e sportive. Per quanto premesso, però, in questa sede non si può certamente omettere un seppur breve riferimento alle zone di conflitto che tali metodi di studio e ricerca possono presentare con la sfera intima e privata del soggetto. Indipendentemente dalla natura dello studio, è stato sottolineato che il ricercatore deve necessariamente realizzare una serie di passaggi propedeutici all'avvio operativo della ricerca, quali l'acquisizione dai partecipanti della liberatoria relativa il loro coinvolgimento e il parere positivo dei Comitati Etici delle istituzioni coinvolte nella ricerca. Con riferimento alle criticità metodologiche, etiche e legali relative a questi aspetti, ci si chiede che tipo di struttura e quale organizzazione di contenuti debba presentare una richiesta di consenso informato, come bisogna agire nel caso in cui i destinatari siano minori d'età, o persone con disabilità cognitiva, quali documenti – da un punto di vista squisitamente normativo – devono essere rispettati per la preparazione della liberatoria e, infine, come relazionarsi – da un punto di vista strettamente pratico – con i Comitati Etici eventualmente coinvolti e come trattare questa materia in coerenza con i requisiti di *privacy* e con le formali richieste delle riviste scientifiche di settore.

Non disponendo di soluzioni che possano vantare una precisione assoluta, si ritiene sia interessante trattare il tema alla luce delle principali disposizioni della Dichiarazione di Helsinki e del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<sup>1</sup>. In primo luogo, ci si dovrebbe chiedere se la ricerca in questione sia caratterizzabile, o meno, come ricerca medica. In caso negativo, la Dichiarazione di Helsinki non è facilmente applicabile. In caso positivo, invece, potrà essere tenuta in considerazione nel rispetto delle norme territoriali applicabili. Ragionando in termini rigorosamente giuridici, dunque, risulta necessaria la lettura combinata delle disposizioni normative da rispettare, cioè il citato Regolamento Europeo e le Leggi nazionali applicabili. I principi della Dichiarazione di Helsinki, in ogni caso, possono fornire una guida al rispetto dei principi etici che è necessario osservare in ricerche che vedono coinvolti esseri umani. In tal senso, è stato osservato che “La questione della partecipazione a progetti di ricerca scientifica è divenuta oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale a partire dalla seconda metà del Novecento, come reazione agli orrori perpetrati durante il nazismo. Così, nel 1947 è stato adottato il Codice di Norimberga, seguito dalla Dichiarazione di Helsinki del 1962 (e successive modificazioni), adottata dalla *World Medical Association*, documenti nei quali il consenso dei partecipanti a qualsiasi progetto di ricerca è stato affermato come un principio chiave nella tutela dei diritti umani in ambito medico” (Stefanini, 2008).

Se si focalizza l'attenzione sulle disposizioni comunitarie, si può osservare che il legislatore europeo considera la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, un diritto fondamentale. Innanzitutto lo stesso ricorda che sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8, paragrafo 1), sia il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 16, paragrafo 1), riconoscono a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano<sup>2</sup>. Nelle casistiche oggetto del presente lavoro,

---

<sup>1</sup> Reperibile in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu) (ultima consultazione 28/09/2016).

<sup>2</sup> Considerando n.1 del Regolamento (UE) 2016/679.

dunque, per condurre una ricerca operativa libera da o concorde ai vincoli strettamente giuridici, è fondamentale ottenere il consenso informato al trattamento dei dati personali. A tenore del dettato normativo europeo, tale consenso deve essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano<sup>3</sup>. In tal senso, una delle principali novità del nuovo Regolamento europeo riguarda l'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione». Ciò vorrà dire che i principi di protezione dei dati sono applicabili a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, non dovendosi applicare a informazioni anonime, ossia a quelle informazioni non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire l'identificazione dell'interessato. Corre l'obbligo di chiarire che il citato regolamento, pertanto, non si applica al trattamento di informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca<sup>4</sup>.

Il legislatore europeo, in ogni caso, mostrando particolare attenzione all'ambito della ricerca, avverte che se i dati personali sono trattati per finalità di ricerca scientifica, il Regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nei “considerando” del citato documento normativo, infatti, si segnala che nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato, includendo ad esempio sviluppo tecnologico, ricerca fondamentale, ricerca applicata o ricerca finanziata da privati. Con l'obiettivo di adeguarsi alle criticità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio suggeriscono l'adozione di misure e condizioni specifiche, con particolare riferimento alla pubblicazione o diffusione dei dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica<sup>5</sup>. Allo stesso modo, se i dati personali dovessero trattarsi per finalità statistiche, il regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Si rende necessario, pertanto, determinare (mediante specifici precetti giuridici interni o europei) i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche, le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà del soggetto interessato e per garantire il segreto statistico. In tal senso, il Regolamento precisa che per finalità statistiche bisogna intendere qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici, e che tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati anche per finalità di ricerca scientifica<sup>6</sup>. Infine, l'art. 90 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono adottare norme specifiche per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Evidentemente, tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da segreto professionale. Un contesto normativo che, come possiamo intuire, dovrà essere tenuto in considerazione dai ricercatori e da tutti coloro i quali operano nel settore della *performance analysis*.

Un'analisi superficiale potrebbe far pensare che non si pone alcun problema nel caso di studi condotti su soggetti (atleti di alto profilo, per esempio) che hanno già prestato il loro consenso, di ogni tipo e a ogni livello, e che hanno ceduto i diritti d'immagine ai rispettivi *clubs*. Si vedrà successivamente che la questione, invece, non è di semplice risoluzione, poiché dal dovuto e necessario rispetto dei valori etici implicati, così come dal corretto trattamento dei dati sensibili, si produce un'alta tensione speculativa: quali limiti, infatti, al contenuto e dominio pubblico della vita privata? Quali, invece, all'intimità della persona? Esiste un'obbligazione a carico del

---

<sup>3</sup> Considerando n.32 del Regolamento (UE) 2016/679.

<sup>4</sup> Considerando n.26 del Regolamento (UE) 2016/679.

<sup>5</sup> Considerando n.159 del Regolamento (UE) 2016/679.

<sup>6</sup> Considerando n.162 del Regolamento (UE) 2016/679.

ricercatore di mantenere il segreto? Corre l'obbligo di sbizzare, dunque, quei fattori che possono e probabilmente devono influire nel momento in cui lo studioso richiede un consenso informato (passo propedeutico, dicevamo, per condurre una ricerca operativa).

In primo luogo, è indispensabile distinguere a seconda della finalità dello studio. Si può condurre una ricerca che non darà luogo a pubblicazione di risultati o che, invece, li divulgherà mediante riviste scientifiche. Da non scartare, inoltre, l'ipotesi di una ricerca che pretende diffondere pubblicamente e per vie generali i risultati ottenuti (stampa, programmi sportivi, blogs, etc.). In secondo luogo, è fondamentale trattare la questione a seconda dell'età del soggetto coinvolto: il minore è soggetto altamente tutelato dagli ordinamenti giuridici e, questo, non è un dato trascurabile, essendo necessario e fondamentale il coinvolgimento dei rappresentanti legali. In tal senso, il Regolamento (UE) 2016/679 ricorda che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali<sup>7</sup>. In ogni caso, la legislazione nazionale applicabile può variare e il ricercatore dovrà necessariamente confrontarsi con le specificità e peculiarità normative di ogni Paese (Grassini, Pacifico, 2012; Sánchez-Calero Arribas 2011). In terzo luogo, è essenziale tenere in considerazione il tipo di attività sportiva oggetto della ricerca. Nelle discipline individuali è possibile ottenere dati personali maggiormente diretti, poiché il lavoro di ricerca si concentrerà su una sola persona, senza che possano influire fattori esterni. Nelle discipline di squadra, invece, i dati ricevono una forte influenza proveniente da fattori esterni quali strategie, interventi di altri compagni di squadra, etc. In quarto luogo, si deve trattare la questione in modo diverso sempre e quando sia possibile anonimizzare o svincolare l'identità dei soggetti. Si distinguono, in questo caso, tre livelli di analisi: 1. Possibilità di convertire in anonimi i dati finali. Al termine della ricerca, nemmeno il ricercatore sarebbe in grado di collegare i risultati con i soggetti analizzati (in modalità sportive individuali sarebbe praticamente impossibile). 2. Possibilità di svincolare i dati finali. Al termine della ricerca, il ricercatore può collegare i risultati con i soggetti studiati, ma con un atteggiamento di assoluta confidenzialità nel pubblicare i risultati. 3. Impossibilità di svincolare risultati e identità del soggetto (ipotesi frequente). In quinto e ultimo luogo, è corretto chiedersi che tipo di ingerenza si realizza nella sfera privata o intima del soggetto. Anche in questo caso si possono distinguere tre gradi diversi:

1. *Nessuna ingerenza*. La totalità dei dati ottenuti può essere apprezzata e valutata da qualsiasi osservatore.

2. *Ingerenza nella vita privata*. Il trattamento dei dati offre dei risultati non percettibili a prima vista e che possono riguardare qualcosa di maggiormente riservato come, per esempio, le strategie, le tattiche, le tecniche, il rendimento o le sanzioni ricevute.

3. *Ingerenza nella sfera intima*. In questo caso il trattamento dei dati si estende ad informazioni relative l'intimità della persona. Si pensi ad aspetti relativi alla salute o integrità fisica o psichica del soggetto, come lesioni o infortuni occulti, incapacità fisica o psichica, anomalie del rendimento, o ad altre questioni intime quali l'inimicizia o la rivalità con un compagno al quale il nostro soggetto evita reiteratamente in un gioco di squadra, oppure alla discrepanza con l'allenatore, o staff tecnico, dimostrabile dal non adempimento volontario delle indicazioni.

#### **4. La struttura del consenso informato: aspetti applicativi e implicazioni a carattere etico.**

Alla luce di quanto discusso in precedenza, si riportano di seguito le caratteristiche che, in linea con le precedenti analisi, dovrebbe presentare una richiesta di consenso informato.

---

<sup>7</sup> Considerando n.38 del Regolamento (UE) 2016/679.

-Dati essenziali: in primo luogo devono essere specificati il titolo dello studio da realizzare, i dati del ricercatore principale e dei suoi collaboratori, la sede presso la quale si porterà a termine la ricerca operativa e i dati di riferimento della persona che si invita a partecipare.

-Descrizione dello studio: bisogna chiarire, e questo dovrebbe essere specificato nella prima pagina del documento, che si tratta di un invito a partecipare liberamente a uno studio di ricerca e che, prima di decidere se aderire o meno, il soggetto deve conoscere e comprendere, in tutti i suoi aspetti, sia la finalità dello studio che la metodologia della ricerca adoperata.

-Giustificazione e proposito dello studio: bisogna spiegare chiaramente quali sono le esigenze tecnico-scientifiche che rendono necessaria la ricerca. Sarebbe opportuno chiarire, utilizzando terminologia semplice e non eccessivamente tecnica, le specifiche della ricerca: chi e quanti soggetti sono stati invitati, quali sono i criteri di inclusione, etc..

-Procedimenti e protocolli: è fondamentale descrivere i metodi che si utilizzeranno per condurre lo studio, avvertendo (eventualmente) del ruolo che assumerà il soggetto in ogni fase della ricerca. Allo stesso modo, sarà fondamentale scrivere circa la durata stimata dell'attività.

-Rischi: ci si riferisce alla remota possibilità di danni fisici e all'indicazione di eventuali soggetti responsabili che risponderrebbero direttamente per questo tipo di danni.

-Benefici: bisognerà menzionare tutte quelle attività che costituiscono beneficio reale per il soggetto, per la comunità e per la società.

-Confidenzialità: è evidente che si deve spiegare se e come il gruppo di ricercatori manterrà la confidenzialità delle informazioni, segnatamente per ciò che concerne quelle informazioni alle quali può accedere il personale coinvolto nella ricerca. Effettivamente, si deve indicare l'alta probabilità di conseguire dati che, senza lo studio in questione, non si sarebbero mai ottenuti.

-Condivisione dei risultati: se si ha intenzione di diffondere, in qualunque modo, i risultati della ricerca, si deve presentare il piano di condivisione in tutti i suoi dettagli. Si deve specificare, pertanto, se e come si diffonderanno i risultati mediante pubblicazioni e/o conferenze, chiarendo il modo in cui si tratteranno le identità dei soggetti coinvolti.

-Diritto a negare o ritirare l'adesione: spiegare, sia nella parte iniziale sia in quella finale del documento, che il soggetto rimane assolutamente libero di negare il proprio consenso e altrettanto libero di ritirarlo in qualunque fase della ricerca.

-Contatti alternativi e integrativi: fornire, eventualmente, i contatti di altri soggetti che potrebbero fornire maggiori informazioni in base alle proprie esperienze.

-Firma: in calce al documento, così come in tutte le sue pagine, sarà necessaria la firma del ricercatore principale, del soggetto coinvolto e, nel caso in cui si tratti di un minore d'età, dei genitori o rappresentanti legali.

Giunti a questo punto si può facilmente constatare che le caratteristiche del consenso informato – a loro volta causate direttamente dalle peculiarità del metodo in esame – rispondono a due grandi esigenze: tecnico-legali (o formali) da una parte, etico-legali (o materiali) dall'altra. Con le prime ci si vuole riferire all'insieme degli adempimenti formali richiesti e imposti dalla legislazione applicabile, sia essa nazionale o europea. In tal senso, è evidente che non è possibile omettere atti fondamentali quali l'esatta indicazione dei dati personali, la firma del documento, le chiare indicazioni metodologiche, etc. Con le seconde, invece, si desidera rivendicare l'importanza che assume la correlazione esistente tra precetti giuridici e principi etici. Quali, infatti, i reali rischi o benefici mediatici per i soggetti coinvolti? Quale, invece, l'autentica utilità per la comunità scientifica? Quali, in altre parole, i limiti etici alla nostra attività di ricerca? Fondamentale chiedersi, infine, se "vita privata" è sinonimo di "intimità" della persona o se è possibile scindere i due aspetti. Si tratta, in entrambi i casi, di una zona esclusiva nella quale non si ammettono ingerenze di ogni genere. Ma vita privata e intimità non sono due concetti identici, anche se fortemente connessi. È stato osservato che si sta parlando di due categorie storiche fortemente influenzate dal divenire culturale della comunità. Ciò vorrà dire che il loro significato materiale e spirituale è cambiante e, pertanto, possono essere usate con diversi significati specifici

a seconda del contesto culturale di riferimento. Il loro minimo comune denominatore, in ogni caso e in ogni tempo, è l'opposizione costante alla sfera pubblica, cioè quell'ambito in cui l'essere umano si relaziona con gli altri senza manifestare grandi preoccupazioni per il significato e il dominio esteriore delle proprie azioni (Martínez de Pison, 1997). Ciò che è privato o intimo equivale, invece, a ciò che di proprio, prossimo o interiore dispone una persona, in una sfera accessibile solo agli autorizzati o consentiti dal titolare.

La sottile differenza che può tracciarsi tra vita privata e intimità di una persona consiste, dunque, nel carattere socializzante o socializzato della prima categoria rispetto alla seconda. Se con vita privata si intende uno spazio riservato di tipo "inter-soggettivo", con intimità ci si può riferire a una dimensione più profonda, di tipo "intra-soggettivo". Nel primo caso ci si riferisce, per esempio, alla cerchia privata di amici, alla famiglia, ai nostri abiti o ad altri atti quotidiani. Nel secondo caso, invece, ci si riferisce all'essere più intimo, alla reclusione dell'uomo con se stesso e in se stesso, una zona in cui vivono gli affetti, i sentimenti di amore e di odio, i pensieri. Due territori, dunque, separati ma inseparabili poiché non è immaginabile una vita privata senza intimità e viceversa. Distinguere chiaramente tra intimità e vita privata è difficile ma non impossibile, poiché la prima implica l'esclusione degli estranei dal conoscenza dei nostri dati intimi, mentre la seconda non solo porta con sé il rispetto di questi ultimi ma anche la possibilità del suo totale controllo. In tal senso, è stato affermato che l'intimità è quel luogo in cui si collocano i pensieri di ciascuno, lo spazio in cui si formano le decisioni, i dubbi, i sentimenti, che probabilmente mai saranno resi espliciti ed esteriorizzati. Per queste ragioni, il velo (assoluto) che protegge l'intimità può essere alzato solo dall'individuo. Il velo (relativo) che protegge l'ambito privato, invece, dipenderà dal contesto culturale e sociale di riferimento, spazio comunitario in cui eserciteremo le nostre libertà individuali nel rispetto dei limiti presenti in una determinata società (si parla, così, di una "sfera personale riconosciuta" e limitata in società) (Megías Quirós, 2002).

Il nuovo millennio è piombato con un efficiente ventaglio di opportunità tecnologiche, poste a servizio dell'umanità, fino a pochi anni fa inimmaginabile. Ovviamente, oltre al miglioramento della qualità di vita e alle nuove vie di promozione della dignità dell'uomo, l'avanzare tecnologico si presenta come un potenziale nemico delle sfere più intime e riservate dell'uomo, soprattutto quando i nuovi strumenti si utilizzano per perseguire fini illeciti. Ciò che si è provato a definire come intimità o vita privata della persona, dunque, deve difendersi non soltanto dagli attacchi del dominio pubblico ma anche da quelli provenienti da soggetti privati. Alla storica tensione pubblico-privato si aggiunge, oggi, la nuova tensione privato-privato, uomo-uomo, individuo-individuo (*Ibidem*, p. 722). Nell'ambito dell'attività sportiva, tutto ciò si traduce in costanti conflitti tra l'onore, l'intimità e l'immagine dei suoi protagonisti attivi e quei valori che, sia per esigenze pubblico-sociali che private, vogliono vincolarsi al dovere-diritto di informare o alla libertà d'espressione o, ancora, all'esistenza di un interesse scientifico o culturale. Come si può apprezzare, dunque, si rappresenta ai ricercatori delle scienze del movimento umano e dello sport un panorama confuso e che deve essere trattato con estrema prudenza non solo dal legislatore ma soprattutto da chi, eventualmente, dovrà risolvere un conflitto (*rectius*, autorità giudiziaria). Con riferimento al trattamento dei dati ottenuti in seguito a una ricerca condotta sulla base dei metodi esposti in questa sede, si ritiene che la veridicità dei dati è una barriera o, se si vuole, un elemento essenziale che consente una certa libertà di movimento per esonerare il ricercatore da qualsiasi tipo di responsabilità riguardo l'onore del soggetto-oggetto di studio. È stato osservato, infatti, che la veridicità dei fatti si presenta come un requisito essenziale nel trattamento giuridico del diritto all'onore e del diritto all'intimità, nel senso che un attentato all'onore può derivare dalla divulgazione di fatti o dati falsi, cosa che, invece, non può avvenire in un eventuale attentato all'intimità del soggetto poiché in quest'ultimo caso si tratta della diffusione di dati e fatti assolutamente certi (Sánchez Calero Arribas, anno, p. 36). La relazione tra il diritto all'onore, all'intimità personale e alla propria immagine con i diritti alla libertà

d'espressione e al diritto a comunicare e diffondere informazioni, può presentarsi nei seguenti termini: nella libertà d'espressione la veridicità non è rilevante, i suoi eccessi non sono giustificabili in quanto il bene vulnerabile è l'onore. Nella libertà d'informazione, invece, si esige la veridicità e i suoi eccessi possono essere giustificati in quanto il bene vulnerabile è l'intimità o la vita privata del soggetto (Garcia San Miguel, 1992, p. 138).

Tali beni giuridici, dunque, non sono oggetto di tutela assoluta e illimitata. Se rapportati alle dimensioni del fenomeno sportivo, le loro frontiere possono essere stabilite estrinsecamente o intrinsecamente. Nel primo caso ci si riferisce ai limiti imposti direttamente ed espressamente dalla legislazione applicabile: si pensi alle normative e discipline esistenti in materia di diritti audiovisivi sportivi. Nel secondo, invece, ci si riferisce a materia non prettamente giuridica ma riconducibile a essa: si pensi agli usi sociali, ossia all'insieme di idee dominanti in un momento storico in una determinata società, criterio certamente variabile e che richiederà l'intervento della giurisprudenza; o alla responsabilità derivante dagli atti propri, come la commercializzazione della propria intimità e immagine con il fine di ottenere una certa notorietà; o al consenso espresso, libero e informato, situazione che, in ogni caso, non dispenserebbe da criticità in quanto alla possibile lesione dell'onore di un soggetto (si pensi alla diffusione di dati, previo consenso, ma falsi e ingiuriosi). Due poli opposti, dunque, ma dialetticamente vincolati e tra i quali è possibile apprezzare una sorta di limbo in cui vive, rifugiato ma non troppo, un ulteriore possibile limite ai diritti in questione: l'interesse scientifico o culturale. In quest'ultimo caso si può pensare che non si commette un'intromissione illegittima nella sfera privata o intima della persona, sempre e quando l'attività sia giustificata da un certo interesse per il settore scientifico e culturale della società. Alcuni potrebbero pensare che non cambierebbe molto se si parlasse di interesse pubblico, ma noi sosteniamo che non tutti i fatti o dati scientifici e culturali possano risultare rilevanti per l'intera società. Si tratta, come si può notare, di una zona in cui la libertà di movimento per le attività di ricerca sembra essere maggiormente ampia e in cui l'attività giurisdizionale, di risoluzione dei conflitti, risulterà fondamentale per tracciare un determinato orientamento. Nell'ambito della regolamentazione sul *doping*, per esempio, è noto che le recenti normative in materia consentono, in presenza di determinate circostanze, la divulgazione di dati che, a priori, potrebbero seriamente attentare all'intimità della persona. Si rende necessario, caso per caso, la costatazione e verifica del fatto e del dato come fenomeno di interesse culturale o scientifico. E' noto, in ogni caso, che il diritto all'intimità presenta una doppia vertente, positiva e negativa, che consente opporsi ad azioni contrarie al bene protetto e che, allo stesso tempo, in presenza di un consenso del titolare, permette la diffusione di dati che, in teoria, provocherebbero un'intromissione illegittima. Si richiama l'attenzione, nuovamente, sull'importanza del consenso prestato dal soggetto interessato, poiché si tratta di uno spazio impenetrabile sul quale e del quale, in assenza del consenso del titolare, non può essere trasmesso alcun dato all'esterno (De la Iglesias Prados, 2014).

## 5. Discussioni e conclusioni

Volendo concludere questo contributo, si sottolinea che, nel fenomeno motorio-sportivo, la ponderazione tra gli interessi in gioco – intimità da una parte e interesse divulgativo dall'altro – non si limita solo ed esclusivamente all'ambito fisico o alle relazioni personali del soggetto. Va ben oltre questi aspetti, conquistando gli atti intimi degli sportivi e l'insieme dei dati relazionabili con la salute di questi ultimi. La veridicità delle informazioni e il loro interesse scientifico sono elementi essenziali da tenere in considerazione, in quanto la trascendenza pubblica della "notizia" che si pretende diffondere si presenta come un requisito essenziale, da valutare caso per caso, per apprezzare l'eventuale esistenza di un'intromissione illegittima nella sfera intima della persona. Non si tratta, dunque, di una mera curiosità ma di un vero e proprio interesse scientifico.

Una specificazione non del tutto ovvia, data l'importanza mediatica acquisita dallo studio del movimento umano e della prestazione sportiva e che può disorientare l'attività del ricercatore. È per questo che non può ritenersi legittima la diffusione di dati intimi del soggetto attivo nel fenomeno indagato quando tali informazioni producano un'ingerenza non dovuta nella sfera privata del soggetto e, soprattutto, quando si presentino come superflui per condurre e diffondere un'attività di ricerca scientifica. Il problema, in ogni caso, sembra non porsi negli stessi termini quando si analizza la *performance* di atleti professionali che hanno già prestato il proprio consenso al trattamento dei dati relativi alle loro condizioni di salute.

I Comitati Etici delle istituzioni coinvolte nelle attività di ricerca dovranno velare per il rispetto dei limiti etici esposti in questa sede e, allo stesso modo, le riviste scientifiche di settore dovrebbero imporre come requisito la pseudonimizzazione delle informazioni che vogliono essere diffuse. Speciale attenzione, infine, merita il caso della ricerca che coinvolge soggetti non esposti mediaticamente, ossia atleti non professionisti, studenti e persone comuni, che necessariamente dovranno prestare il loro consenso informato nei termini previsti dalla legislazione applicabile e per i quali, comunque, è necessario garantire tutti gli aspetti ed i principi etici di cui si è discusso in precedenza. È pertanto auspicio degli scriventi che ogni ricercatore impegnato in attività di studio e ricerca non a carattere medico rifletta e ponderi l'applicabilità di quanto discusso nel presente contributo ciò al fine di perseguire nei propri lavori aspetti metodologici ed etici senza che questi siano necessariamente e strettamente connessi con vincoli applicabili propriamente a studi di natura medica.

### **Bibliografia**

- De ana L (2009). Processi formativi e percorsi di integrazione nelle scienze motorie. Ricerca, teorie e prassi. Milano: Franco Angeli.
- De la Iglesias Prados E. (2014). *Derecho privado y deporte. Relaciones jurídico-personales*. Madrid: Reus, pp. 422-423.
- Dunn W.R., George M.S., Churchill L., Spindler K. P. (2007). Ethics in sports medicine. *The American journal of sports medicine*, 35, 5, 840-844.
- Frabboni F., Guerra L., Scurati C. (1999), *Pedagogia. Realtà e prospettive dell'educazione*. Milano: Bruno Mondadori.
- Francavilla G, Abrignani M.G., Braschi A., Sciacca R., Francavilla V.C., Caracciolo M.M., Renda N., Riccio C., Scaglione A., Braschi G. (2007). Physical exercise and sport activities in patients with and without coronary heart disease. *Monaldi archives for chest disease* 68, 2, 87-95.
- García San Miguel L. (1992). *Estudios sobre el derecho a la intimidad*. Madrid: Tecnos.
- Grassini E., Pacifico R. (2012). *Il consenso informato. Le basi, la pratica e la difesa del medico*. Torino: SEEd, p. 60
- Harriss D, Atkinson G. Ethical standards in sport and exercise science research: 2014 update. *International Journal Of Sports Medicine* [serial online]. December 2013;34(12):1025-1028. Available from: MEDLINE, Ipswich, MA. Accessed December 19, 2016.
- Harriss D, Atkinson G. Ethical Standards in Sport and Exercise Science Research: 2016 Update. *International Journal Of Sports Medicine* [serial online]. December 15, 2015;36(14):1121-1124. Available from: SPORTDiscus with Full Text, Ipswich, MA. Accessed December 19, 2016.
- Harriss D, Atkinson G. Update-Ethical standards in sport and exercise science research. *International Journal Of Sports Medicine* [serial online]. November 2011;32(11):819-821. Available from: MEDLINE, Ipswich, MA. Accessed December 19, 2016
- Harriss D., Atkinson G. (2009). International Journal of Sports Medicine - ethical standards in sport and exercise science research. *International Journal Of Sports Medicine* [serial online].

- October 2009;30(10):701-702. Available from: MEDLINE, Ipswich, MA. Accessed December 19, 2016.
- Hughes M., Franks I. (2007). *The essentials of performance analysis: an introduction*. Routledge.
- Magnanini A. (2015). Sport for all. Italian Model. *International Journal of Science Culture and Sport*, June 2015 : 3(2), pp. 113-126.
- Masci I., Vannozzi G., Bergamini E., Getchell N., Pesce C., Cappozzo A., (2013). Assessing locomotor skills development in childhood using wearable inertial sensor devices: the running paradigm. *Gait and Posture*, 37, 4, 570-574.
- Megías Quirós J.J. (2002). Privacidad e internet: intimidad, comunicaciones y datos personales. *Anuario de Derechos Humanos*, 3, 523-525.
- Moliterni P (2013). *Didattica e Scienze motorie*. Roma: Armando.
- Okely A.D., Salmon J., Vella S., Cliff D., Timperio A., Tremblay M., Phillipson L. (2012). A systematic review to update the Australian physical activity guidelines for children and young people.
- Olivier S., Fishwick L. (2003). Qualitative Research in Sport Sciences: Is the Biomedical Ethics Model Applicable?. *Forum: Qualitative Social Research* [serial on the Internet]. (2003, Jan), [cited December 19, 2016]; 4(1): 201-212. Available from: SocINDEX with Full Text.
- Sánchez-Calero Arribas B. (2011). *Honor, intimidación e imagen en el deporte*. Madrid: Reus, pp. 168-182.
- Sgrò F. (2015). *Metodi e strumenti per la valutazione del movimento umano*. Milano: Franco Angeli.
- Sgrò F., Aiello F., Casella A., Lipoma M. (2016). Offensive strategies in the European Football Championship 2012. *Perceptual and motor skills*, 123, 3, 792-809.
- Sgrò F., Mango P., Pignato S., Schembri R., Licari D., Lipoma M. (2016). Assessing Standing Long Jump Developmental Levels Using an Inertial Measurement Unit. *Perceptual and Motor Skills*, 0031512516682649.
- Sgrò F., Nicolosi S., Schembri R., Pavone M., Lipoma M. (2015). Assessing vertical jump developmental levels in childhood using a low-cost motion capture approach. *Perceptual and motor skills*, 120, 2, 642-658.
- Shephard R.J (2002). Ethics in exercise science research. *Sports Medicine* 32, 3, 169-183.
- Stefanini E. (2008). *Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo*. Padova: Cedam, p. 110.
- Stewart R., Reider B. The Ethics of Sports Medicine Research. *Clinics In Sports Medicine* (2016, Apr 1), [cited December 19, 2016]; 35(Ethics in Sports Medicine): 303-314. Available from: ScienceDirect.
- Strong W.B., et al. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. *The Journal of pediatrics* 146, 6, 732-737.
- World Medical Association (2002). World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. *Nursing Ethics*, 9, 1, 105.